

Definizione dei criteri per l'individuazione dei casi prioritari

In riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del DM 26/6/2014, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ha proceduto all'individuazione dei casi prioritari da sottoporre all'esame della Commissione consultiva per il monitoraggio di cui all'art.2. L'articolo specifica che tale individuazione deve essere eseguita "in ordine all'importanza dell'opera, alla tipologia ed in rapporto alle condizioni di sicurezza". Il precedente comma 3, sempre dello stesso articolo, specifica che la Norma tecnica del 26/6/2014 si applica, per le dighe esistenti (parte H), solo ai predetti casi prioritari.

Tale disposizione normativa interviene all'interno del procedimento di riqualificazione della sicurezza sismica delle grandi dighe, procedimento che è stato avviato da questa Direzione a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza di protezione civile n. 3274/2003; tale provvedimento ha infatti stabilito per la prima volta l'obbligo di sottoporre a verifica sismica le opere strategiche e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, categoria entro la quale rientrano le grandi dighe (come specificato anche con DCDPC del 21/10/2003).

Alla luce del complesso iter di emanazione della normativa tecnica speciale con lettera in data 17/10/2011, n. 11408, la Direzione generale ha comunicato l'avvio dell'attività di riqualificazione della sicurezza sismica delle dighe, in base ad elenchi delle opere di sbarramento aggiornati in funzione della pericolosità sismica, secondo le Norme tecniche per le costruzioni (all. A al D.M. 14/1/2008). Tale aggiornamento delle verifiche, che segue l'acquisizione delle verifiche ex D.M. 24/3/82 per le dighe che ne erano sprovviste, è stato chiesto a tutti i concessionari e di tale attività si è fornita informazione alle amministrazioni con lettera in data 25/7/2012, n. 8972. Ed è proprio in conseguenza di tale iniziativa che molte verifiche di sicurezza sismica sono già agli atti della Direzione e sono state anche oggetto di pareri da parte del Consiglio superiore dei LL.PP.. La definizione quindi dell'elenco dei casi prioritari non può prescindere da quelli che sono stati i criteri generali già comunicati nel 2011 e deve avere l'obiettivo, precisato dalla recente norma, di costituire un insieme di casi da sottoporre all'esame della Commissione per il monitoraggio e l'aggiornamento delle norme stesse, in un tempo limitato (un anno).

Ciò premesso l'elenco dei casi prioritari è stato rielaborato selezionando le dighe secondo i seguenti criteri:

- in funzione dell'ubicazione della diga sono stati calcolati, secondo le indicazioni di cui alla normativa oggi vigente, i parametri che definiscono la pericolosità sismica di base, in funzione dell'utilizzo prevalente della diga (opera strategica o rilevante);
- sono state stralciate da tale elenco le dighe in costruzione con i lavori di costruzione sospesi, fuori esercizio e quelle destinate alla sola laminazione delle piene (sempre vuote, piene sono durante eventi estremi per intervalli di tempo limitati), nonché quelle per le quali è in previsione la dismissione dell'opera;
- sono state inoltre inserite nell'elenco le tipologie strutturali che risultano obsolete, e non più contemplate già dal DM 24/3/1982 (previgente normativa tecnica); l'elenco è stato completato con le dighe più alte di 100 m in esercizio e ricadenti in prima e seconda categoria, e con le dighe che realizzano invasi di oltre 100 milioni di metri cubi e ricadenti sempre in ex zona 1 e 2;
- l'elenco è stato completato con l'informazione relativa anche alla sicurezza idrologica-idraulica evidenziando, tra le dighe individuate con i criteri sopra esposti, anche quelle caratterizzate da un franco idraulico originario che, in base alle intervenute norme, potrebbe comportare la necessità di interventi di miglioramento (già disposti per altri casi prioritari caratterizzati da incremento della portata di riferimento rispetto a quella di progetto e franco insufficiente).

L'insieme così definito è costituito da 60 casi, 17 sono le verifiche che risultano già in atti, per le altre si emetteranno prescrizioni nei confronti dei concessionari fissando termini cogenti in modo da acquisire le verifiche in tempi compatibili con le attività della Commissione.